



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2490 DEL C.C. – PROCEDIMENTO RELATIVO A N. 74 IMPRESE COME DA ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2490 DEL C.C. – procedimento relativo a n. 74 imprese come da elenco allegato

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle imprese;

VISTI la legge n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;

VISTO l'art. 2490, comma 6, del Codice Civile, "Bilanci in fase di liquidazione" che recita *"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495"*;

VISTA la Determina del Conservatore n. 42 del 06/06/2008, nella quale sono stati individuati i criteri operativi e le modalità tecniche per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella fattispecie dell'art. 2490, u.c.

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;

VISTO l'art. 32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese



versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “...il numero dei destinatari...” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “*Codice dell’Amministrazione Digitale*” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A.R., non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

RITENUTO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

CONSIDERATO che l’Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

TENUTO CONTO che la cancellazione d’ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell’ufficio del Registro Imprese;

TENUTO CONTO che periodicamente, l’Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla società in house Infocamere Scpa, alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l’accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d’ufficio, tenendo anche conto di eventuali posizioni ricadenti nella fattispecie ed evidenziate nel corso di altri procedimenti di competenza dell’ufficio;

VISTO l’elenco allegato, comprendente **n. 74 società** di capitali in liquidazione, con sede nella provincia di Cosenza, per le quali sussiste il presupposto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2490 del C.C. per la cancellazione d’ufficio in quanto è stato rilevato il mancato deposito del bilancio annuale in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi;

RITENUTO non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale A.R. anche in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere; costi dovuti, tra l’altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese contravvenendo a una precisa disposizione di legge (DL n.179/2012, conv. in L. n.221/2012). Obbligo rafforzato dall’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n.76;

CONSIDERATO che, delle società in elenco, la maggioranza risulta priva di un domicilio digitale valido ed attivo e che solo cinque risultano, allo stato, titolari di un domicilio digitale/P.E.C. disponibile dalla visura camerale e per queste imprese è opportuno procedere, in caso di domicilio digitale attivo, alla notifica aggiuntiva della comunicazione di avvio presso il domicilio digitale/P.E.C. dichiarato, mentre per tutte le altre imprese interessate è opportuno



procedere con la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo on-line della Camera di Commercio di Cosenza;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che **la pubblicazione all'albo camerale informatico** della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 del C.C., unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **quarantacinque giorni** e la contestuale **pubblicazione nel sito** camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, venendo meno la necessità di attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta di ritorno, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RITENUTO opportuno avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere, qualora necessario, gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

RITENUTO opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;

VALUTATO che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla D.ssa Consuelo Milione, responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di capitali di cui all'allegato elenco (**n. 74 società**) ai sensi del comma 6 dell'art. 2490 del c.c., con gli effetti previsti dall'art. 2495;
2. che le notifiche della comunicazione di **avvio del procedimento** avvengano mediante pubblicazione della lettera standard e dell'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata di **quarantacinque (45) giorni** nell'albo camerale on line e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza;
3. di assegnare il medesimo termine di **45 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento, per il deposito di **eventuali memorie** finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;



4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";
5. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di adottare - **decorso il termine di 45 gg dalla scadenza della pubblicazione – provvedimento motivato di cancellazione** del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
9. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente annotazione in visura dell'avvio del procedimento e della successiva cancellazione dal registro imprese con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
10. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- D.ssa Erminia Giorno -

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”